

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in falda profonda in Comune di Cirié ad uso industriale alimentare, chiesta dalla Società Vegetal-Progress S.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 505-17464 del 18/07/2016:

"Il Dirigente
(... omissis ...)
DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R alla Società Vegetal-Progress S.r.l., P. Iva: 05082230011, con sede legale in Comune di Torino, Via Issiglio n. 95/4 (codice utenza TO14322), la concessione preferenziale in forma precaria di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale alimentare, corrispondente all'uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., da n. 1 pozzo in Comune di Cirié per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Città Metropolitana da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna delle targhe, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco dell'opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

- Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 22 del 30 aprile 1996, le acque delle falde in pressione sono indicate come risorsa qualificata o comunque da riservare al consumo umano; pertanto esse sono concesse in forma precaria, allo scopo di non pregiudicarne in futuro l'eventuale fruizione ai prioritari fini idropotabili.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con le future variazioni dei

parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(...omissis...)